

Codice A1813B

D.D. 27 marzo 2020, n. 849

**Concessione demaniale per un attraversamento del Torrente Lemina con condotte gas a valle della Cascina Sanino in Comune di PINEROLO (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.AT.5270 - Autorizzazione Idraulica N. 2565/1984 - D.G.N. - Distribuzione Gas Naturale S.r.l.**



**ATTO N. DD-A18 849**

**DEL 27/03/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Concessione demaniale per un attraversamento del Torrente Lemina con condotte gas a valle della Cascina Sanino in Comune di PINEROLO (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.AT.5270 – Autorizzazione Idraulica N. 2565/1984 - D.G.N. - Distribuzione Gas Naturale S.r.l.

La dr.ssa Monica CILLUFFO, Presidente della Ditta D.G.N. - Distribuzione Gas Naturale S.r.l., con sede in Via Vigone, 42 - 10064 PINEROLO (TO), Codice Fiscale e Partita IVA 09479040017, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 19 Febbraio 2020 al n. 7693/A1813A per un attraversamento del Torrente Lemina con condotte gas a valle della Cascina Sanino in Comune di PINEROLO (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto prevede il mantenimento di un attraversamento del Torrente Lemina con condotta gas a valle della Cascina Sanino in Comune di PINEROLO (TO), costituito da una tubazione aerea a struttura autoportante in acciaio DN 200 con rivestimento in bitumato rinforzato con fibra di vetro dello spessore di circa 5/10 mm lungo tutto il suo sviluppo di circa 14 m di luce. In base alla documentazione, pervenuta a seguito di richiesta di questo Settore con nota in data 15.04.2019 prot. 18527/A1813A, costituita in particolare dalla "*Dichiarazione di conformità*" rilasciata a firma del Geom. Francesco MARTINELLI, dalle tavole grafiche, il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Con nota n° 9086/A1813B del 26 Febbraio 2020 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15,16 della L.R. 14/2014 e contestuale richiesta delle spese di istruttoria ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di PINEROLO (TO) non è avvenuta in quanto le procedure di evidenza pubblica furono espletate al momento del rilascio dell'Autorizzazione idraulica n. 2565 del 28 Maggio 1984.

Preso atto dell'Autorizzazione idraulica n. 2565, rilasciata in data 28 Maggio 1984 dalla Regione Piemonte – Ufficio del Genio Civile di Torino, allegata al presente atto quale parte integrante, e della relazione tecnica del geom. Francesco MARTINELLI, iscritto al Collegio dei Geometri di Torino e Provincia al n. 8919, con studio in via Nino Costa n. 8 – 10060 SAN PIETRO VAL LEMINA (TO), nella quale il professionista attesta che le opere sono state realizzate secondo le indicazioni progettuali e sono quindi conformi a quanto previsto dalla citata Autorizzazione idraulica.

Preso atto del Verbale di fine istruttoria N. 2565/2020, redatto in data 26 Marzo 2020 da Funzionari del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 per spese di istruttoria effettuato in data 23 Gennaio 2020.

Preso atto dei versamenti di € 188,00 a titolo di indennizzo extracontrattuale per l'anno 2019 e di € 1.768,00 a titolo di indennizzi extracontrattuali per gli anni dal 2009 al 2018, entrambi corrisposti in data 23 Gennaio 2020.

Dato atto che:

- a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente è tenuto alla presentazione di una cauzione pari a € 376,00 ed al pagamento del canone demaniale per l'anno 2020 quantificato in € 188,00, sulla base tabella canoni vigente;
- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli

enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Vista la L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

*determina*

**1. di confermare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici la validità dell'autorizzazione idraulica n. 2565 del 28 maggio 1984 relativa alla pratica di concessione TO.AT.5270 per il mantenimento delle opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza presentata dalla Società D.G.N. - Distribuzione Gas Naturale S.r.l, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. i manufatti devono essere mantenuti nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. il concessionario, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- c. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dal mantenimento dovranno essere accuratamente mantenute a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- d. è a carico del concessionario l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere per le eventuali manutenzioni, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- e. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino dell'inizio degli eventuali lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- f. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- g. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- h. nel caso di lavori che prevedano la messa in secca anche parziale del corso d'acqua dovrà preliminarmente essere richiesto ed ottenuto il parere di compatibilità della Città Metropolitana di

Torino in merito alla fauna acquatica, ai in applicazione dell'art. 12 della L.R. 37/2006 e del relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e successive modifiche e integrazioni;

**i.** si confermano infine tutte le prescrizioni contenute nella citata autorizzazione n. 2564 del 28 maggio 1984 non specificatamente sopra richiamate.

**2. di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla Ditta D.G.N. - Distribuzione Gas Naturale S.r.l., l'occupazione di aree demaniali per un attraversamento del Torrente Lemina con condotte gas a valle della Cascina Sanino in Comune di PINEROLO (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;

**3.** di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2038, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

**4.** di stabilire che il canone annuo, fissato in € 188,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

**5.** di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

**6.** di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese istruttoria, è stato introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2020, quello di € 188,00 per canone demaniale riferito all'anno 2020, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020 e che l'importo di € 376,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2020;

**7.** di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

**IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)**

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni